



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA 2.4.2 Acquisti (2.4 Dipartimento Amministrativo\ 2 Direzione
Amministrativa)**

N. 00919 / 2020 / DD

Il giorno 03/09/2020

Il Responsabile dell'Area 2.4.2 Acquisti (2.4 Dipartimento Amministrativo\ 2 Direzione
Amministrativa)

Luca Baccaro

per delega del Direttore Generale, **Ida Maria Ada Ramponi**,

ha adottato la seguente Determinazione:

OGGETTO:

**INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE
AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 1 BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO,
COMPRESIVA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER
UN PERIODO DI 24 MESI PIU' OPZIONALE SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 36 MESI POST PERIODO DI GARANZIA
DA DESTINARSI ALL'U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O. DI GARBAGNATE
MIL.SE.CIG.: 83864372BF**

Nessun onere previsto / Onere previsto di: Euro 47580
da contabilizzarsi sul Conto Economico n° 10201005
del Bilancio d'Esercizio dell'anno 2020

Fascicolo Generale n°: 00002 / 2020 - 01.6.03
Incaricato dell'Istruttoria: Stella Lione /Maria Luisa Castoldi

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C. ACQUISTI

RICHIAMATA la deliberazione 25 ottobre 2018, n. 861, con la quale è stato approvato il "Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria", pubblicato sul sito www.asst-rhodense.it nella Sezione Gare, ed è stata altresì conferita delega al Responsabile U.O.C. Acquisti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, all'adozione delle determinazioni dirigenziali ai fini dell'esperimento delle procedure di competenza, entro il limite di valore della soglia comunitaria, in conformità a quanto previsto all'art. 3, comma 1, del citato Regolamento;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATA la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4477, con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio – Sanitaria (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

PRESO ATTO della D.G.R. 16 dicembre 2019, n. XI/2672 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020";

RICHIAMATO, altresì, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Nuovo Codice degli Appalti"), avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (GU Serie Generale n.91 del 19.4.2016 – Suppl. Ordinario n. 10);

PRESO ATTO della nota mail del 10 luglio 2020, allegata agli atti del procedimento, con la quale il referente del Servizio di Ingegneria Clinica, evidenzia la necessità di procedere all'acquisizione di n. 1 Biometro ottico computerizzato da destinare all'U.O.C. di Oculistica del P.O. di Garbagnate M.se, comprensivo di manutenzione Full Risk per 24 mesi (garanzia) e di opzionale servizio di assistenza e manutenzione Full Risk post garanzia per un ulteriore periodo di 36 mesi, e trasmette inoltre parere favorevole rilasciato dal Responsabile dell'U.O.C. di Oculistica;

RICHIAMATA la L.R. 28 dicembre 2007, n. 33, con cui la Regione Lombardia ha costituito, in attuazione del comma 455 dell'art. 1 della L. n. 296/2007, la Centrale Regionale Acquisti che opera quale centrale di committenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, la L.R. 3 aprile 2019 - n. 6 avente ad oggetto "Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria S.p.A.)", con la quale a far tempo dal 1° luglio 2019 è stata costituita la nuova società ARIA S.p.A., e dato atto che non esiste ad oggi un contratto generale per la fornitura oggetto del presente provvedimento, secondo quanto risulta dal sito www.arca.regione.lombardia.it della Regione Lombardia;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per la fornitura di prodotti comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento, cui poter far ricorso ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – così come sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191;

RITENUTO pertanto, opportuno e necessario in considerazione del valore complessivo massimo del contratto, fissato in Euro € 46.190,00 (Iva 22% e oneri per la sicurezza pari a € 810,00 esclusi), indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 2, lett. c), e 23, punto 2.3., del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, approvato con Deliberazione 25 ottobre 2018, n. 861, per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la fornitura di n.1 Biometro Ottico computerizzato da destinare all'U.O.C. di Oculistica del P.O. di Garbagnate M.se, comprensivo di manutenzione Full Risk per 24 mesi (garanzia) e di opzionale servizio di assistenza e manutenzione Full Risk post garanzia per un ulteriore periodo di 36 mesi;

RILEVATO che tutte le specifiche norme disciplinanti l'insorgente rapporto contrattuale e la regolamentazione delle modalità, condizioni e tempi di esperimento della nuova procedura di selezione sono dettagliatamente riportate nel Documento Unico di Procedura (Allegato 1 al presente provvedimento), il cui schema di testo si allega alla presente Determinazione Dirigenziale di indizione;

PRECISATO che il Documento Unico di Procedura, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Allegato 1, per la parte tecnica, è stato formulato sulla base delle indicazioni espresse da parte del referente del Servizio di Ingegneria Clinica, trasmesso con la nota e-mail 10 luglio 2020 sopra richiamata, allegata agli atti del procedimento;

CONFERMATO che l'importo posto a base d'asta, preso in considerazione ai fini della comparazione delle offerte, è determinato sommando gli importi, ciascuno posto a base d'asta, inerenti specificamente:

1. la fornitura dell'apparecchiatura, comprensiva di tutti i servizi, ivi compreso il servizio di manutenzione Full Risk per 24 mesi (garanzia);

2. servizio di manutenzione per un periodo di 36 mesi, successivi alla scadenza del periodo di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk (garanzia) incluso nella prestazione principale (prestazione ad attivazione opzionale):

Importi posti a base d'asta, Iva esclusa			
Fornitura + servizio manutenzione Full Risk 24 mesi o durata sup. off. in gara + servizi accessori (Iva esclusa 22%)	Servizio di manutenzione Full Risk post periodo "di garanzia" per 36 mesi (Iva esclusa 22%)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (DUVRI)	Importo totale posto a base d'asta (comprensivo di oneri della sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso) (Iva esclusa)
€ 38.190,00	€ 8.000,00	€ 810,00	€ 47.000,00

Gli oneri della sicurezza per eliminazione/riduzione rischi da interferenza sono quantificati complessivamente in € 810 pari a € 405/anno

PRECISATO che:

- i servizi c.d. accessori e tutte le prestazioni connesse, espressamente descritte all'interno del Documento Unico di Procedura (Allegato n.1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), s'intendono ricompresi nell'oggetto principale della fornitura;
- gli importi "parziali" di cui al precedente capoverso sono da considerarsi posti a base d'asta, a pena di esclusione: saranno pertanto escluse le offerte che prevedano importi inerenti le singole voci pari o eccedenti i valori sotto riportati;
- detti importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza per eliminazione/riduzione rischi da interferenza, anch'essi predeterminati dall'Amministrazione precedente e quantificati in complessivi Euro € 810,00 (per 24 mesi);
- l'aggiudicazione del contratto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice e dell'art. 23, 2.3,2 del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, secondo i criteri di seguito indicati:
 - offerta economica Max 30/100 punti;
 - offerta tecnica Max 70/100 punti

DATO ATTO che saranno invitati gli operatori economici appartenenti alla categoria di riferimento, contrassegnata dal codice CPV 33122000-1 (Attrezzature per oftalmologia) tenuto dalla Piattaforma Sintel;

ATTESO che la Piattaforma informatica su cui opera il Sistema SinTel, messa a disposizione da Agenzia Regionale Centrale Acquisti ARCA (L.R. 15 luglio 2012, n. 12),

specificatamente e dettagliatamente indicata sul portale della Centrale Acquisti www.centraleacquisti.regione.lombardia.it nella sezione Guida in linea SinTel <http://www.sintel.regione.lombardia.it/porta/portal/fwep/Manuali>, è stata fornita e viene gestita da Fastweb S.p.A. il "Gestore del Sistema";

DATO ATTO che questa Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa;

PRECISATO che, ai sensi dell' art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del D.Lgs. n. 50/2016, si provvederà a inserire le informazioni riguardo la procedura di gara, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale, così come disposto dall'art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;

DATO ATTO che la nomina della Commissione giudicatrice che rassegnerà i punteggi previsti dal Documento unico di procedura, avverrà con successivo provvedimento adottato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto all'art.77. D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 15, comma 3, del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;

DATO ATTO inoltre che l'acquisto oggetto del presente provvedimento trova copertura nei fondi stanziati con la DGR 1725/2019 ed assegnati con Decreto 8609 del 14.06.19 e rientra nel Piano Investimenti anno 2020 alla riga 36, approvato con deliberazione n. 129 del 13 febbraio 2020;

VISTO il parere di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione, rilasciato dal Dirigente del UOC Economico Finanziaria;

VISTI inoltre gli atti disposti dall'Incaricato dell'Istruttoria di cui ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di indire** apposita procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 8, comma 2, lett. c), e 23, punto 2.3., del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, approvato con Deliberazione 25 ottobre 2018, n. 861, da espletarsi su Piattaforma Telematica SinTel, finalizzata alla sottoscrizione di contratto avente ad oggetto la fornitura di n.1 Biometro Ottico computerizzato da destinare all'U.O.C. di Oculistica del P.O. di Garbagnate M.se, comprensivo di manutenzione Full Risk per 24 mesi (garanzia) e di opzionale servizio di assistenza e manutenzione Full Risk post garanzia per un ulteriore periodo di 36 mesi, per un importo complessivo posto a base d'asta:

Importi posti a base d'asta, Iva esclusa			
Fornitura + servizio manutenzione Full Risk 24 mesi o durata sup. off. in gara + servizi accessori (Iva esclusa 22%)	Servizio di manutenzione Full Risk post periodo "di garanzia" per 36 mesi (Iva esclusa 22%)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (DUVRI)	Importo totale posto a base d'asta (comprensivo di oneri della sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso) (Iva esclusa)
€ 38.190,00	€ 8.000,00	€ 810,00	€ 47.000,00

Gli oneri della sicurezza per eliminazione/riduzione rischi da interferenza sono quantificati complessivamente in € 810 pari a € 405/anno;

- 2. di approvare** il Documento Unico di Procedura (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di dare atto** che per l'esperienza della presente procedura l'ASST Rhodense si avvarrà del supporto telematico SinTel e che la medesima sarà aggiudicata sulla base del criterio ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice e dell'art. 23, 2.3.2 del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, secondo i criteri di seguito indicati:
 - offerta economica Max 30/100 punti;
 - offerta tecnica Max 70/100 punti;
- 4. di avvalersi** della facoltà, per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
- 5. di riservare** la nomina della Commissione giudicatrice che rassegherà i punteggi previsti dal Documento Unico di Procedura, ad un successivo provvedimento adottato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- 6. di dare atto** che l'attivazione del servizio di manutenzione full risk, post periodo di garanzia per un periodo di 36 mesi, per un importo a base d'asta di € 8.000,00 Iva esclusa, è prevista quale facoltà opzionale per l'ASST in quanto sarà richiesto solo a seguito di valutazione da parte dell'UOC Ingegneria Clinica, e che di conseguenza si procede alla contabilizzazione solo dell'onere della fornitura dell'apparecchiatura per € 39.000,00 Iva esclusa, come indicato al punto seguente;
- 7. di dare atto** inoltre che l'onere del presente provvedimento relativo alla fornitura dell'apparecchiatura per l'importo stimato di € 47.580,00= oneri sicurezza ed Iva 22% inclusa, troverà copertura con fondi stanziati dalla D.G.R. XI/1725 del 10 giugno 2019 assegnati con decreto 8609 del 14 giugno 2019, che sarà assegnato nel budget

destinato all'U.O.C. Gestione Contratti sul conto Patrimoniale 10201005 e che rientra tra quelli previsti dal piano investimenti anno 2020 approvato con deliberazione 13 febbraio 2020, n. 129, alla riga 36;

- 8. di contabilizzare** l'onere previsto dal presente provvedimento di € 47.580,00 oneri sicurezza ed Iva 22% inclusa, con registrazione al conto del Bilancio Sanitario C.P. 10201005 per l'anno 2020.

firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
DELL'U.O.C. ACQUISTI
(Luca Baccaro)

Procedura negoziata telematica su Piattaforma SinTel, ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Biometro Ottico Computerizzato e n. 1, comprensivo di servizio di assistenza e manutenzione full risk per un periodo di 24 mesi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Rhodense

Allegato n. 1 alla Determinazione Dirigenziale _____

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI N. 1 BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO, COMPRESIVA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER UN PERIODO DI 24 MESI - CIG. 83864372BF

**DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA
RIPORTANTE TUTTE LE NORME INERENTI OGGETTO, CONDIZIONI
CONTRATTUALI ED ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

PARTE PRIMA - CONDIZIONI SPECIALI E GENERALI DEL CONTRATTO	3
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA	3
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE	5
ART. 3 – SERVIZIO DI FORMAZIONE	6
ART. 4 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK	7
4.1 ESTENSIONE DEL PERIODO DI GARANZIA	9
ART. 5 – MESSA IN USO E COLLAUDO	9
ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE	11
ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ART. 8 – PENALI	14
ART. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	16
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 11 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO	17
ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO, DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	20
ART. 13 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 14 – RESPONSABILITA’ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA	21
ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	20
ART. 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE	20
ART. 17 – CONTROVERSIE	21
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679..	22
ART. 19 – INFORMATIVA	23
PARTE SECONDA - DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA	24
ART. 20 – REQUISITI SOGGETTIVI ESSENZIALI	24
ART. 21 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	24
ART. 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	35
ART. 23 – INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE DELLE OFFERTE	41
ART. 24 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	42
ART. 25 – SESSIONE DI PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE OPERATIVA	45
ART. 26 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	46

Allegati:

- Allegato 1 – DGUE
- Allegato 2 – Dichiarazioni integrative
- Allegato 3 – Patto di integrità
- Allegato 4 – DUVRI
- Allegato 5 – Questionario Tecnico
- Allegato 6 – Schema di offerta economica

PARTE PRIMA - CONDIZIONI SPECIALI E GENERALI DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA

Il presente Documento Unico di Procedura ha per oggetto la fornitura “chiavi in mano”, comprensiva di messa in funzione e verifica di buon funzionamento, di n. 1 BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO avente le caratteristiche indicate al successivo art. 2, da destinare all’U.O.C. di Oculistica, del P.O. di Garbagnate M.se.

Tutte le prestazioni connesse alla messa in funzione e verifica di buon funzionamento dell’apparecchiatura sono a carico dell’operatore economico offerente.

La fornitura si intende comprensiva di:

1. Servizio di manutenzione Full Risk (comprensivo della fornitura di tutte le parti di ricambio) per il periodo di garanzia pari a 24 mesi solari, decorrente dal primo giorno del mese successivo al collaudo dell’apparecchiatura nei termini meglio precisati al successivo articolo 4;
2. Fornitura di ogni componente e di tutto quanto necessario al funzionamento della stessa;
3. Servizio di formazione, erogato in conformità a quanto indicato al successivo art. 3;
4. Formulazione di proposta di sottoscrizione di contratto avente ad oggetto servizio di manutenzione Full Risk post garanzia (per un periodo di 36 mesi, calcolati a decorrere dalla scadenza del periodo di garanzia o del più lungo periodo offerto in sede di gara).

Con riferimento a quanto specificamente indicato al sovrastante punto 4., l’operatore economico, in fase di presentazione dell’offerta, si obbliga unilateralmente ad erogare, su espressa manifestazione di volontà dell’ASST il servizio di assistenza e manutenzione Full Risk delle apparecchiature oggetto di aggiudicazione, alle medesime condizioni di erogazione applicate nel periodo di garanzia, di cui al successivo art. 4, ed al prezzo offerto in sede di gara, per un periodo di 36 mesi, calcolato a decorrere dalla scadenza del periodo di vigenza dell’erogazione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk di 24 mesi o della durata superiore offerta in sede di gara. Si ribadisce a tal proposito che a carico di ciascun operatore economico sussiste, pertanto, l’obbligo dell’assunzione di impegno unilaterale all’erogazione di servizio di assistenza e manutenzione Full Risk per un “ulteriore” periodo di 36 mesi, decorrente dalla scadenza del periodo di erogazione dell’analogo servizio della durata minima

di 24 mesi o di durata superiore offerta in sede di gara già ricompreso nella prestazione principale del contratto e nella voce di prezzo "Fornitura". La valorizzazione di tale eventuale "ulteriore" prestazione, sebbene condizionata all'esercizio di apposita facoltà di attivazione da parte dell'ASST Rhodense, concorre a determinare l'importo oggetto di comparazione ai fini dell'attribuzione del punteggio afferente all'elemento "PREZZO".

La fornitura, di tutto quanto esplicitato, secondo la cosiddetta formula "chiavi in mano", dovrà essere comprensiva di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per il collaudo e la messa in funzione dell'apparecchiatura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, collaudo, addestramento del personale, manutenzione full-risk), nonché della rimozione e smaltimento dei materiali di risulta.

IMPORTI POSTI A BASE D'ASTA

Di seguito si riportano gli importi, tutti posti a base d'asta a pena di esclusione, inerenti la completa e corretta esecuzione del contratto, in conformità a quanto fissato nel presente Documento Unico di Procedura e nell'offerta prodotta in sede di gara.

L'importo posto a base d'asta, preso in considerazione ai fini della comparazione delle offerte, è determinato sommando gli importi inerenti specificamente:

1. la fornitura dell'apparecchiatura, comprensiva del servizio di manutenzione Full Risk per 24 mesi (garanzia) e di tutti i servizi accessori;
2. servizio di manutenzione per un periodo di 36 mesi, successivi alla scadenza del periodo di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk (garanzia) incluso nella prestazione principale.

Si ribadisce che anche tali "parziali" valori sono da considerarsi posti a base d'asta, a pena di esclusione. Saranno pertanto escluse le offerte che prevedano importi inerenti le singole voci pari o eccedenti i valori sotto riportati.

Importi posti a base d'asta, Iva esclusa			
Fornitura + servizio manutenzione Full Risk 24 mesi o durata sup. off. in gara + servizi accessori (Iva esclusa 22%)	Servizio di manutenzione Full Risk post periodo "di garanzia" per 36 mesi (Iva esclusa 22%)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (DUVRI)	Importo totale posto a base d'asta (comprensivo di oneri della sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso) (Iva esclusa)

€ 38.190,00	€ 8.000,00	€ 810,00	€ 47.000,00
-------------	------------	----------	-------------

Gli oneri della sicurezza per eliminazione/riduzione rischi da interferenza sono quantificati complessivamente in € 810,00 pari a € 405,00/anno.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

L'apparecchiatura offerta dovrà essere di ultima generazione tecnologica, caratterizzata da elevate prestazioni e dedicata alla misurazione della lunghezza assiale dell'occhio e alla determinazione del potere della lente intraoculare.

La strumentazione oggetto di acquisizione dovrà essere un sistema costituito da un Biometro Ottico Computerizzato comprensivo di tutti gli accessori/componenti necessari per il suo corretto funzionamento e dovrà possedere le caratteristiche tecnico-qualitative di seguito specificate:

Biometro Ottico Computerizzato

2.1 Caratteristiche tecniche minime essenziali:

Biometro ottico computerizzato caratterizzato da:

- A. Tecnologia OCT di tipo Swept-Source Fourier Domain;
- B. Funzione di misurazione automatica e manuale della lunghezza assiale anche in cataratte avanzate;
- C. Topografia corneale (mappatura della superficie anteriore della cornea) ad anelli luminosi con screening cheratocono e analisi aberrometrica;
- D. Funzione di misurazione della profondità camera anteriore;
- E. Funzione di misurazione dello spessore del cristallino;
- F. Funzione di misurazione del diametro pupillare e corneale;
- G. Funzione di pachimetria ottica per la misurazione dello spessore corneale;
- H. Funzione di cheratometria per la misurazione della curvatura corneale;
- I. Funzione di misurazione del "potere" della lente intraoculare (IOL) con almeno le seguenti formule:
 - a. Formule tradizionali (SRK II, SRK-T, Holladay, Hoffer Q, Haigs, Showa);

- b. Formule per pazienti sottoposti a chirurgia refrattiva (SRK-T double, Shammas-PL, Olsen);
 - c. Formula Barret;
 - d. Presenza del software per la verifica dell'allineamento IOL toriche;
- J. Allineamento dell'occhio mediante console di comando (es. touch screen o joystick) o automatico;
- K. Preferibilmente con possibilità di connessione di sonda a contatto per biometria a U/S;
- L. Stampante integrata o possibilità di collegamento a computer e stampante esterna da includere in fornitura;
- M. Registrazione dati su ampia memoria interna e possibilità di esportazione dei dati (es. USB, etc);
- N. Dotato di tavolo a sollevamento elettrico per consentire l'alloggio dell'intero sistema dotato di trasformatore di isolamento;
- O. Conformità alla direttiva 93/42/CE e s.m.i.;
- P. Conformità alla EN 60601-1.

Si chiede inoltre di indicare:

1. Codice CND;
2. Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM (è richiesto il numero di iscrizione).

ART. 3 – SERVIZIO DI FORMAZIONE

L'offerta dovrà essere comprensiva di:

1. sessioni di formazione avanzata del personale sanitario (medici/infermieri/tecnici);
2. addestramento dei tecnici del personale dell'UOS Ingegneria Clinica, per un primo intervento sull'apparecchiatura; tale formazione dovrà essere svolta prima del collaudo definitivo e allo scadere della garanzia e dovrà comprendere una sessione teorica e una sessione pratica e dovrà prevedere il rilascio di un certificato attestante l'avvenuta formazione.

L'offerta dovrà comprendere una proposta formativa (piano di addestramento) mirata per il personale medico e di sala e appartenente all'UOS Ingegneria Clinica.

Il piano di addestramento presentato dovrà indicare in maniera chiara e inequivocabile:

- ✓ il numero di giornate formative (espresse in termini di ore) previste per la formazione del personale sanitario;
- ✓ il numero di giornate formative (espresse in termini di ore) previste per la formazione del personale tecnico dell'UOS Ingegneria Clinica;
- ✓ le modalità adottate per comprovare l'avvenuta formazione (es. predisposizione di un tabulato che dovrà indicare, per ciascun discente, le ore di avvenuta formazione - ad es. mediante firma);
- ✓ le modalità di espletamento del piano di addestramento presentato dovranno essere concordate (pianificate) con il Direttore dell'UOC Oculistica del P.O. di Garbagnate Milanese, che avrà il compito di "vigilare" sullo stato di avanzamento dello stesso.

Resta incluso nelle condizioni di fornitura l'intervento di uno specialista per l'espletamento di ulteriori giornate formative (almeno 2gg/anno oltre le giornate previste dalla proposta formativa di cui sopra) per ciascun anno di garanzia, qualora richiesto dall'ASST Rhodense.

ART. 4 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK

- A. Ciascun operatore dovrà garantire la disponibilità di tutte le parti di ricambio (che dovranno essere riportate in un apposito elenco corredato da codice) per almeno 10 anni dalla data di presentazione dell'offerta.
- B. L'operatore economico aggiudicatario dovrà erogare il servizio avvalendosi di tutte le risorse umane e materiali dichiarate in sede di gara.
- C. Servizio di manutenzione: l'apparecchiatura offerta dovrà essere coperta, senza oneri aggiuntivi per l'ASST Rhodense, da manutenzione integrale di tipo "full risk" per 24 mesi, che decorrono dal collaudo definitivo (positivo) dell'apparecchiatura. Il servizio di manutenzione "full-risk" dovrà coprire tutte le parti di ricambio, nessuna esclusa (è da ritenersi inclusa a titolo di esempio anche sorgenti luminose/laser, lampadine, ottiche, sensori, etc; è da ritenersi escluso solo l'eventuale materiale monouso/monopaziente), oltre a tutto quanto necessario

per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Per tutta la durata del periodo di garanzia l'operatore dovrà:

- ❖ eseguire, a proprio carico, interventi di manutenzione periodica e verifiche funzionali/prestazionali/controlli di qualità dell'apparecchiatura secondo le indicazioni riportate sul manuale d'uso e di service e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali attività devono essere eseguite dall'aggiudicatario secondo la periodicità riportata nel manuale d'uso e di manutenzione, senza preventiva richiesta da parte dell'ASST;
- ❖ eseguire, a proprio carico, lo svolgimento delle verifiche elettriche generali (secondo la IEC 60601-1) con periodicità almeno annuale e "in automatico" ovvero senza preventiva richiesta da parte dell'ASST;
- ❖ garantire la continuità di funzionamento dell'apparecchio come di seguito specificato:
 - esprimere la disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi su chiamata;
 - il tempo di intervento non dovrà essere superiore alle 8 ore solari ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, non deve essere superiore alle 16 ore lavorative (orario lavorativo 08:00-12:00 e 13:00-17:00). In caso contrario è fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario fornire al reparto un apparecchio sostitutivo "muletto". L'ingresso del muletto sarà "regolamentato" da regolare Documento di Trasporto (DdT) intestato all'ASST Rhodense. Il DdT deve essere sempre consegnato all'UOS Ingegneria Clinica; qualora questo non fosse possibile (ad es. intervento tecnico effettuato fuori dagli orari di ufficio), l'operatore economico dovrà inviare al più presto (al più tardi il giorno lavorativo successivo alla data di intervento) copia del DdT (firmato da personale di reparto) all'indirizzo e-mail concordato con l'UOS Ingegneria Clinica in fase di esecuzione del contratto;
 - il tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare, in ogni caso, non può essere superiore a 12 giorni solari/anno;
 - ogni intervento di manutenzione correttiva deve essere espressamente richiesto dall'UOS Ingegneria Clinica tramite mail o mezzo ritenuto più idoneo. Qualora l'operatore intervenga sulle apparecchiature senza preventiva richiesta di intervento da parte di tale servizio (se non per interventi di manutenzione preventiva e programmata

o al di fuori dell'orario di servizio dell'UOS Ingegneria Clinica), qualsiasi costo aggiuntivo relativo all'intervento effettuato (ad es. sostituzione di parti di ricambio non comprese nelle condizioni di manutenzione) non potrà essere fatturato. I rapporti di lavoro relativi a tutti gli interventi eseguiti devono sempre essere consegnati al termine dell'intervento all'UOS Ingegneria Clinica; se questo non fosse possibile (ad es. intervento tecnico effettuato fuori dagli orari di ufficio), l'operatore dovrà inviare al più presto (al più tardi il giorno lavorativo successivo alla data di intervento) copia del rapporto di lavoro effettuato (firmato da personale di reparto) all'indirizzo e-mail concordato con l'UOS Ingegneria Clinica in fase di esecuzione del contratto. Nel caso in cui l'intervento del tecnico da noi richiesto non venga effettuato (problema risolto telefonicamente, problema risolto da remoto, ecc.), sarà premura dell'operatore segnalare tramite fax o e-mail agli indirizzi sopra indicati la risoluzione dell'intervento. Il rapporto di lavoro deve:

- contenere la descrizione dettagliata dell'intervento effettuato, specificando chiaramente se l'intervento effettuato sia stato risolutivo o meno, nonché l'indicazione delle parti di ricambio eventualmente sostituite;
- indicare chiaramente la tipologia di intervento effettuato, distinguendo chiaramente tra intervento di tipo correttivo su chiamata, controllo di tipo preventivo, controllo funzionale/prestazionale, verifica di sicurezza, ecc.;
- riportare l'identificativo della "chiamata" (n. impegnativa) dell'ASST;
- essere firmato da personale utilizzatore del reparto per accettazione del lavoro eseguito.

4.1 ESTENSIONE DEL PERIODO DI GARANZIA

È richiesta, preferibilmente e senza oneri aggiuntivi per l'ASST Rhodense, l'estensione del periodo di garanzia alle medesime condizioni di cui al presente articolo 4.

ART. 5 – MESSA IN USO E COLLAUDO

L'apparecchiatura dovrà essere consegnata e messa in uso entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla data di emissione dell'ordine, secondo modalità che dovranno essere concordate

con l'ASST Rhodense. In caso di mancato rispetto del termine di consegna l'ASST contraente si riserva la facoltà di applicare quanto previsto al successivo art. 8.

Il collaudo dovrà garantire il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura fornita.

Il collaudo dovrà intervenire entro 30 giorni dalla data del verbale di messa in uso qualora nel corso dei suddetti 30 giorni non si riscontrino da parte della ASST anomalie di funzionamento. Il verbale di messa in uso dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'UOC Oculistica, dal Tecnico o dal Responsabile dell'Operatore Economico e dal Responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica (o suo delegato). Il collaudo, da effettuarsi presso l'ASST Rhodense con spese a carico dell'operatore economico aggiudicatario, risulterà ufficialmente concluso con la firma dell'apposito verbale predisposto dall'Amministrazione dell'ASST, sottoscritto dal Direttore dell'UOC Oculistica, dal tecnico o dal responsabile dell'operatore economico e dal Responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica (o suo delegato).

La messa in uso delle apparecchiature avverrà presso l'ASST, alla presenza delle persone suindicate e sarà onere dell'operatore economico aggiudicatario fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:

1. verifica dell'integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
2. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
3. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato in sede di offerta) in base all'apparecchiatura ed alla destinazione d'uso;
4. presenza di marchi, certificati e delle schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
5. presenza e verifica del Manuale d'uso in duplice copia e lingua italiana e del Manuale Tecnico di manutenzione (preferibilmente in formato elettronico), completo di:
 - 5.1. istruzioni per l'utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
 - 5.2. protocolli di manutenzione preventiva e controlli qualità su base annua a cura della assistenza tecnica;
 - 5.3. protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali) a cura del personale utilizzatore;

- 5.4. relazione sui rischi all'utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
- 5.5. relazione sui rischi residui ed allarmi correlati;
6. Dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. per le apparecchiature;
7. Effettuazione di test funzionali;
8. Effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente, completo delle caratteristiche ambientali di misura (umidità, temperatura) per ogni dispositivo installato e l'insieme dei dispositivi (accessori inclusi);
9. Formazione del personale utilizzatore dell'ASST circa l'utilizzo sicuro, efficace, appropriato ed economico di ogni dispositivo ed accessorio tramite acquisizione di apposita certificazione;
10. Formazione del personale tecnico dell'ASST circa la gestione delle procedure di primaria manutenzione tramite acquisizione di apposita certificazione.

La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.

Resta inteso che, nel caso in cui l'apparecchiatura fornita non fosse conforme in tutto od in parte al presente Documento Unico di Procedura o risultassero difetti nell'ambito dell'uso, il fornitore dovrà provvedere, nei termini da concordare con il Servizio di Ingegneria Clinica, alla sostituzione della merce rifiutata.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire a favore di dell'ASST Rhodense una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 103 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo massimo contrattuale (Iva esclusa).

ART. 7- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

7.1 FATTURAZIONE

L'operatore economico aggiudicatario fatturerà gli importi inerenti la fornitura dei beni oggetto di aggiudicazione, comprensiva dei servizi connessi, e l'erogazione del servizio previsto all'art. 1 del

presente Documento, a seguito di emissione di specifici ordinativi di fornitura/servizio, successivamente al positivo collaudo della fornitura o alla conclusione delle attività connesse all'erogazione della prestazione richiesta.

Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione del DDT e delle giornate in cui si sono svolte le attività. Il Documento di Trasporto dovrà riportare la firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato/incaricato, in qualità di referente per la consegna o da un suo delegato.

In osservanza alle disposizione previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all' ASST RHODENSE devono contenere le seguenti informazioni:

DENOMINAZIONE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE VIALE FORLANINI, 95 - 20024 GARBAGNATE MILANESE
CODICE IPA	asstr
CODICE UNIVOCO UFFICIO	UFS58J
NOME UFFICIO	Uff_eFattura PA
CODICE FISCALE e PARTITA IVA:	09323530965

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovrà riportare necessariamente il codice identificativo di gara.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) ,
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura),
3. Totale documento ,
4. Codice fiscale del cedente ,
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale. Resta fermo che il termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove previste.

7.2 PAGAMENTI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 60 gg. data ricevimento fattura come da protocollo dell'U.O.C. Economico-Finanziaria dell'ASST Rhodense, mediante ordinativi di pagamento. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore di tutte le condizioni contenute nel presente Documento e dell'offerta prodotta in sede di gara ; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle

fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

Si informa al riguardo che non si potrà dar corso al pagamento delle fatture se non dopo l'esito favorevole dell'indagine antimafia, ove prevista.

In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Si precisa che, in ogni caso, l'eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

ART. 8 - PENALI

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni illustrate nel presente Documento e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara.

Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura e servizio contrattualmente sancite, l'ASST procederà all'applicazione delle seguenti penali, calcolate sul valore complessivo del contratto ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto.

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Messa in uso/Collaudò con esito negativo	€ 150,00	Per ogni giorno solare successivo al termine fissato all'art. 5 per la messa in uso ed il definitivo collaudò con esito negativo e fino al giorno del superamento del collaudò con esito positivo
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK		
Tempo di intervento	€ 50,00	Per ogni ora solare di ritardo nell'intervento
Mancata fornitura del muletto	€ 200,00	Per ogni giorno solare eccedente il tempo massimo di risoluzione guasto fissato in 16h lavorative di cui all'art. 4
Tempo massimo di fermo macchina	€ 200,00	Per ogni giorno solare di fermo macchina eccedente il limite dei 12 giorni solari/anno di cui all'art. 4
Per ogni inosservanza delle condizioni espresse nel presente documento e non rientranti nelle penali esplicitate al presente articolo	€ 50,00	Per ogni ora solare decorrente dalla rilevazione dell'inosservanza alla sua risoluzione

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di **5 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione**.

Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'ASST, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopraindicate a decorrere dall'inadempimento.

L'ASST Rhodense provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

ASST Rhodense effettuerà le verifiche di competenza sull'operatore economico contraente ed eventuali subappaltatori relative all'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a) del T.U. D.Lgs. n. 81/2008. ASST fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'impresa appaltatrice e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I Responsabili dell'operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori:

- ✓ coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ✓ coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

ASST promuove la cooperazione ed il coordinamento con l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), Allegato 4 del presente Documento, riportante le misure adottate per eliminare o, dove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Premesso che è a cura dell'Appaltatore la fornitura degli ausili e dei Dispositivi di Protezione Individuale idonei a garantire la sicurezza del proprio personale in relazione all'attività svolta, si ritiene utile ricordare che in questa fase di Emergenza Sanitaria è importante per l'Operatore Economico interessato, la corretta applicazione delle Misure previste nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 24 aprile tra il Governo e le Parti sociali e incluso nel DPCM del 17 maggio u.s..

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivanti da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi il fondato o accertato rischio di grave ritardo nell'attuazione dei processi di riorganizzazione dei magazzini aziendali, l'ASST Rhodense, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 5, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST Rhodense potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'ASST Rhodense un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, l'ASST potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, l'ASST può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si

riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, il contratto si risolverà ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:

- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'articolo 8, n. 2 penalità;
- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- mancato superamento delle operazioni di collaudo per 2 volte consecutive;
- accertamento, in qualsiasi momento della fase di esecuzione del contratto, di fornitura di beni di livello qualitativo inferiore rispetto a quello accertato sui beni offerti in sede di gara, indipendentemente dalla motivazione dell'evento;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento;
- per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/08/2010;
- per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento aziendali e nel Codice Etico degli appalti regionali di cui alla D.G.R. n. X/1299/2014.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'ASST, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva espressa e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore. Gli oneri derivanti dall'aggiudicazione all'operatore economico che segue in graduatoria saranno addebitati all'operatore economico uscente.

ART. 11 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

ASST Rhodense si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 10 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicatario potrà affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni del contratto principale, mediante sottoscrizione di contratto di subappalto, per un valore complessivo massimo che non potrà eccedere il 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare;
- l'affidatario dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'ASST provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con ASST Rhodense e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti il Fornitore.

Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico. ASST Rhodense designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 101, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente gli elementi del contratto.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare ad ASST Rhodense ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. L'operatore economico

contraente dovrà contrarre, ovvero essere titolare di apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia ad ASST Rhodense a semplice richiesta. L'Azienda committente sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti di ASST Rhodense, in particolare, in conseguenza di furti dei prodotti consegnati e non ancora collaudati. L'operatore economico aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Anche per la violazione di direttive CEE a riguardo di prodotti usati in sede di produzione, sarà totalmente responsabile l'operatore economico contraente.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico aziendale, pubblicato sul sito internet nonché a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti", pubblicato anch'esso sul sopra indicato sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"- disposizioni generali . A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n.X/1299.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente"- Bandi di gara e Contratti. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di

contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'operatore economico aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST RHODENSE contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto della presente lettera di invito. Il Titolare del trattamento è l'Ente contraente che provvederà a designare il Responsabile interno del trattamento dei dati e il Responsabile della Protezione dei dati al momento della sottoscrizione del contratto. L'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, ciascun Ente contraente, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 Reg Eu 2016/679. Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a

sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto da ASST Rhodense. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

L'operatore economico contraente, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento Europeo 2016/679. L'operatore economico, a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, può designare un "sub-responsabile" per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento; in tal caso il Responsabile del trattamento dovrà essere autorizzato con atto scritto dal Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Al "sub-responsabile" del trattamento sono imposti con contratto o atto scritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o atto scritto intercorso tra il titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al Regolamento UE 2016/679. Qualora il "sub-responsabile" ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

L'operatore economico contraente si impegna in particolare a:

- mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio riguardante l'Ente contraente e i suoi dipendenti;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni, affinché il personale sia pienamente consapevole di essere tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti (lavoratori sottoposti a visita)

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute dell'art. 32 del Reg. EU 2016/679; redigere il Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del Reg. UE 2016/679;
- redigere e trasmettere all' Ente contraente, con cadenza semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati;
- collaborare con ASST Rhodense per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati.

ART. 19 -INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo -Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III Art. 15 del Regolamento.

PARTE SECONDA - DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

ART. 20 - REQUISITI SOGGETTIVI ESSENZIALI

L'operatore economico concorrente deve trovarsi, al momento della presentazione dell'offerta e in ogni momento di vigenza del contratto, nelle condizioni di seguito elencate:

- deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- deve essere iscritto al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- deve assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge che rappresentino condizione necessaria per la sottoscrizione di contratto con Pubbliche Amministrazioni.

ART. 21 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter presentare la propria offerta e partecipare alla procedura l'operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla Piattaforma SinTel. come disciplinato all'art. 5.2 del documento "Modalità Tecniche utilizzo piattaforma SinTel". pubblicate sul sito internet di ARIA S.pa. e reperibili al link:

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>, al quale si rimanda integralmente per l'acquisizione di tutte le informazioni inerenti le funzionalità del sistema e le modalità di invio dell'offerta. Per la richiesta di informazioni sull'uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l'Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o fare riferimento al sito dedicato alla pagina <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/comunicazione/contatti>.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'ASST Rhodense ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico attraverso la Piattaforma SinTel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre:

- 1. una busta telematica contenente documentazione amministrativa;**
- 2. una busta telematica contenente la documentazione tecnica;**
- 3. una busta telematica contenente l'offerta economica.**

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso SinTel entro il termine perentorio **delle ore 12,00 del giorno _____ 2020**, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, nel rispetto dei termini eventualmente espressamente previsti nel presente Disciplinare di gara, **pena l'esclusione** dalla presente procedura.

A tal proposito **si raccomanda** di avviare e concludere le procedure di caricamento dell'offerta sulla Piattaforma SinTel con **ampio anticipo** rispetto al termine di scadenza sopra indicato allo scopo di scongiurare il rischio di non perfezionare la procedura entro il termine di scadenza **perentorio** sopra indicato.

Data e ora del ricevimento dell'offerta risulterà accertato sulla base delle risultanze Log del Sistema. Il concorrente, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione per l'offerta, potrà presentare una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. I concorrenti esonerano l'ASST Rhodense e ARCA Lombardia - Azienda Regionale Centrale Acquisiti S.p.a. da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SinTel o che impediscano di formulare l'offerta.

21.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa" presente sulla Piattaforma SinTel il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i

seguenti documenti, disponibili all'indirizzo <http://www.asst-rhodense.it/inew/ASST/gare/gare.html> all'interno della Sezione Gare, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

- 1. Documento di gara unico europeo DGUE (Allegato 1);**
- 2. Dichiarazioni integrative (Allegato 2);**
- 3. "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (Allegato 3),** approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, firmato digitalmente per accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute;
- 4. DUVRI (Allegato 4)-** Documento Unico valutazione rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, di cui all'Allegato 4 del Documento Unico di Procedura, debitamente compilato per la parte di competenza e firmato digitalmente per accettazione;
- 5. Il presente documento** sottoscritto digitalmente per accettazione;
- 6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i documenti richiesti ai punti 4 e 5, qualora non sia possibile disporre dell'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dall'Ente certificatore, gli operatori economici dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente.

Nella busta telematica contenenti la documentazione amministrativa non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena l'esclusione dalla gara.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 83, D.LGS. N. 50/2016 MANCANZA, INCOMPLETEZZA E IRREGOLARITÀ ESSENZIALE

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

21.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nell'apposito campo "Documentazione Tecnica" presente sulla piattaforma SinTel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

- 1. RELAZIONE TECNICA** descrittiva dei requisiti tecnico-qualitativi della fornitura e delle modalità organizzative ed operative con le quali il concorrente intende eseguire le prestazioni (fornitura/servizio) oggetto di offerta, tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente Documento. Detta relazione dovrà essere redatta riportando tutte le indicazioni necessarie ed

utili alla puntuale descrizione degli elementi oggetto di valutazione tecnico-qualitativa di cui al successivo art. 18 del presente Documento. Detta relazione, al mero fine di agevolare la consultazione e l'attento esame da parte della Commissione Giudicatrice, dovrà essere redatta nel rispetto dei limiti editoriali indicati e rispettando l'ordine di trattazione e la numerazione degli argomenti di seguito indicati e dovrà, altresì, essere corredata da indice completo e analitico di tutta la documentazione tecnica prodotta:

- 1) Caratteristiche tecniche del BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO;
- 2) Servizio di formazione;
- 3) Servizio di manutenzione (precisare, oltre ai tempi e modalità di erogazione del servizio, articolazione della struttura aziendale dedicata, numero di operatori direttamente impiegabili nella fase esecutiva del presente contratto e qualificazione professionale dei medesimi, sede del Centro di assistenza tecnica più vicino, comprensiva di recapiti);
- 4) Impatto ambientale.

La Relazione Tecnica dovrà essere edita in formato A4 e non eccedere il numero di max 15 pagine solo fonte A4 carattere 12 New Time Roman Interlinea 1,5. Non sono comprese nel predetto limite editoriale eventuali tabelle + schede tecniche allegate alla Relazione.

2. QUESTIONARIO TECNICO debitamente compilato e firmato digitalmente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 5).

3. MANUALE D'USO in lingua italiana delle apparecchiature offerte.

Saranno oggetto di valutazione qualitativa ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio gli elementi specificamente indicati al successivo art. 18 del presente Documento.

- a) Il concorrente che ritenga non divulgabili specifiche informazioni contenute nella documentazione tecnica, ai sensi del comma 5, lett. a), art. 53, D. Lgs. n. 50/2016, dovrà dichiararlo in sede di prestazione di offerta su Piattaforma SinTel.
- b) Ciascun operatore economico concorrente che abbia dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della limitazione all'accesso di cui al citato art. 53, comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, s'impegna a depositare/trasmettere presso gli Uffici dell'U.O. Acquisti dell'ASST Rhodense i files presentati in sede di gara, oscurati esclusivamente per le parti considerate

“non accessibili”, entro il termine perentorio di 5 giorni solari dalla data di richiesta trasmessa dall’ASST Rhodense avvalendosi di Piattaforma SinTel. In caso di mancato deposito/trasmisione della documentazione “oscurata” entro il termine sopra indicato l’Amministrazione procedente si considera autorizzata a soddisfare la richiesta di accesso di altro operatore economico per la totalità della documentazione prodotta.

- c) Sarà in ogni caso garantito l’accesso integrale alla documentazione tecnica prodotta nei confronti del concorrente che ne faccia richiesta nella fattispecie di cui al comma 6, art. 53, D. Lgs. n. 50/2016.
- d) Resta in ogni caso inteso che qualsiasi richiesta di limitazione all’accesso alla documentazione generalizzata alla totalità del progetto tecnico prodotto ovvero a parti estese o significativamente rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio qualitativo, non potrà essere accolta dall’ASST Rhodense.

In merito alla documentazione tecnica prodotta da ciascun operatore economico, si precisa quanto segue.

- I requisiti tecnico-qualitativi indicati al precedente art. 2 - la cui esistenza, nella misura indicata ivi indicata, è richiesta a pena di esclusione dalla gara - saranno oggetto di valutazione tecnico-qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base di quanto riportato al successivo art. 18 del presente Documento;
- Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra procedura di gara o altro diverso contratto;
- Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri. L’inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera. Gli operatori economici concorrenti che dovessero presentare un progetto riportante false dichiarazioni e/o caratteristiche tecniche non veritiere, o non effettivamente disponibili sul mercato, verranno escluse ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente perdita dei benefici connessi.

- Nel caso di discordanza tra i dati e/o informazioni contenute nella documentazione tecnica, a tutela dell'interesse primario a valutare caratteristiche, condizioni e stati realmente esistenti ed offerti, la Commissione Giudicatrice, sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio inerente la qualità, provvederà a verificare le informazioni prodotte sulla base di lettura sistematica di tutti i documenti prodotti nel rispetto di quel principio di ragionevolezza interpretativa che impone all'Organo procedente di considerare e valorizzare adeguatamente ogni informazione direttamente o indirettamente emergente dalla documentazione integralmente considerata. È riservata in capo alla Commissione Giudicatrice la facoltà di interpellare l'operatore economico ai fini di conferma/chiarimento della interpretazione adottata. Nell'ipotesi in cui la discordanza di dichiarazioni all'interno della documentazione tecnica non attenga alle caratteristiche tecniche intrinseche del bene ma attenga al contenuto delle condizioni afferenti a tipologia di servizi, livello di prestazioni, altro contenuto quantitativo/qualitativo dipendente da valutazioni discrezionali dell'operatore concorrente, sarà considerata oggetto di obbligazione contrattuale la proposta qualitativamente/quantitativamente più favorevole all'ASST Rhodense e pertanto la Commissione Giudicatrice prenderà in considerazione tale contenuto ai fini dell'attribuzione del punteggio. Resta inteso che, proprio in considerazione della puntualizzazione testé evidenziata, nell'ipotesi di aggiudicazione, a carico dell'operatore economico graverà l'obbligo di adempiere alla prestazione di cui trattasi secondo i contenuti e condizioni "più favorevoli" all'Amministrazione, dichiarate in sede di gara e prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice in fase di valutazione tecnico-qualitativa del progetto.

L'ASST Rhodense si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate e/o di chiedere in fase di esperimento della procedura precisazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti degli stessi.

Nella busta telematica contenente la documentazione tecnica non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena l'esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti verrà utilizzata dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione qualitativa della fornitura proposta e l'attribuzione del relativo punteggio qualitativo. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai

soggetti offerenti, tale da non consentire la valutazione della fornitura offerta da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

21.3. OFFERTA ECONOMICA

A. CAMPO OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "Offerta economica" i concorrenti dovranno indicare l'importo complessivo del contratto, comprensivo degli oneri inerenti l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza (quantificati in € 810,00=), determinato sommando le seguenti voci di prezzo:

- prezzo dell'apparecchiatura, comprensivo di tutti i servizi, ivi compreso il servizio di manutenzione Full Risk per 24 mesi (garanzia);
- prezzo del servizio di manutenzione Full Risk post-garanzia, offerto per 36 mesi successivi alla scadenza del periodo di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk (garanzia) incluso nella prestazione principale.

Negli appositi campi il concorrente dovrà altresì indicare:

- l'importo afferente agli oneri della sicurezza aziendali relativamente al contratto oggetto di offerta afferenti l'attività svolta dall'operatore economico;
- l'importo afferente al costo del Personale: La Stazione Appaltante non indica, nel sistema SinTel, espressamente l'importo stimato ed assegna a ciascun operatore economico l'onere di darne evidenza;
- l'importo oneri inerenti l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza indicati dalla Stazione Appaltante.

Detto importo sarà utilizzato quale base di comparazione ai fini dell'aggiudicazione.

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema "SinTel", accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Al termine della compilazione dell'offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.

B. CAMPO DETTAGLIO PREZZI UNITARI

Nell'apposito campo SinTel "**Dettaglio prezzi unitari**" presente in piattaforma il concorrente dovrà allegare, in formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, il documento "**SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**" (Allegato 6), debitamente compilato e firmato digitalmente dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l'offerente. e dovrà riportare:

- a) la ragione sociale o comunque la denominazione, i riferimenti fiscali e la sede del concorrente;
- b) la dichiarazione di presa visione delle norme e condizioni contenute nel presente Documento Unico di Procedura;
- c) l'impegno ad assolvere tutte le obbligazioni contrattuali, in caso di aggiudicazione, secondo le condizioni e gli oneri del presente documento;
- d) che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (previste dall'art. 1 comma 1 della Legge 7/11/2000 n. 327), nonché dei costi relativi alla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- e) eventuali specificazioni ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, (parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati);
- f) la stima dei costi aziendali sostenuti dall'operatore economico concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016); detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- g) la stima dei costi della manodopera (art. 95, comma 10, del Codice);
- h) il nome e cognome, data e luogo di nascita, della persona che sottoscriverà il contratto in caso di aggiudicazione e in base a quale titolo.

L'operatore economico concorrente dovrà inoltre indicare:

1. l'importo afferente alla voce "Fornitura + servizi", comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione per il periodo di "garanzia" di 24 mesi ovvero per il periodo di durata superiore offerto in sede di gara e degli altri servizi accessori, ed altresì comprensivo degli oneri da rischi da interferenza, al netto di Iva, espresso in cifre fino alla seconda cifra decimale;

2. il valore del canone afferente all'eventuale erogazione del servizio di assistenza e manutenzione (erogato in conformità a quanto previsto all'art. 4 del presente Documento) per un periodo di 36 mesi successivi la scadenza del periodo di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk di cui al precedente punto, al netto di Iva e oneri della sicurezza per rischi da interferenza, espresso cifre fino alla seconda cifra decimale,;

3. l'importo complessivo della fornitura sommando gli importi di cui ai punti precedenti;

Detto importo sarà preso in considerazione quale base di comparazione delle offerte economiche, ai fini dell'attribuzione del punteggio afferente all'elemento "Prezzo".

Tutti gli importi inerenti le voci di prezzo di cui ai punti sopra elencati non potranno, pena l'esclusione dalla presente procedura, essere pari o superiori agli importi espressamente riportati all'art. 1 del presente Documento.

Si rammenta che, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del presente Documento, sussiste a carico dell'operatore economico l'assunzione dell'obbligo unilaterale ad erogare, su espressa manifestazione di volontà dell'Azienda Ospedaliera (da comunicarsi con un anticipo di almeno 10 giorni dal termine di scadenza di 24 mesi ovvero del periodo di durata superiore offerte in sede di gara), il servizio di assistenza e manutenzione Full Risk delle apparecchiature/sistemi oggetto di aggiudicazione, alle medesime condizioni espressamente e puntualmente riportate all'art. 4 del presente Documento, per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di vigenza del servizio di manutenzione e assistenza di 24 mesi o di durata superiore offerto in sede di gara. Nel caso in cui l'ASST Rhodense si avvalga di tale facoltà, troverà applicazione per ciascun anno per il quale il servizio è richiesto, il canone annuo del servizio offerto in sede di gara, di cui al precedente punto 2.. I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che verrà corrisposta ai sensi di legge.



N.B. Si chiede agli operatori economici partecipanti di inserire nello spazio apposito previsto nell'offerta economica, denominato "costi oneri della sicurezza" l'importo di "0" (zero). Gli oneri della sicurezza sostenuti dall'operatore dovranno eventualmente essere indicati in apposito documento che sarà allegato alla scheda dell'offerta economica ed inserita nello spazio relativo al "dettaglio prezzi unitari".

In caso di discrepanza tra l'importo inserito in Piattaforma e l'importo di inserito nell'Allegato 4, prevarrà, ai fini dell'aggiudicazione, l'importo inserito in Piattaforma, con l'obbligo dell'operatore economico, in caso di discrepanza, di riformulare lo schema di dettaglio offerta economica coerentemente all'importo inserito in Piattaforma. Ai fini dell'aggiudicazione e degli eventuali calcoli di cui sopra, verrà tenuto in considerazione sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola. I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che verrà corrisposta ai sensi di legge. L'offerta deve ritenersi valida per un periodo di **180** giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Al termine della compilazione dell'offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante dell'operatore economico concorrente. Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente rispetto a quanto riportato nel fac-simile Allegato 6 "Schema di offerta economica".

L'offerta pari o superiore alla base d'asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte che il Sistema consente l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta. Tuttavia in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio ("*alert*").

Al termine della redazione di tutta la documentazione richiesta per l'invio dell'offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Documento nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema. Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa.

ART. 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del

Codice e dell'art. 23, 2.3.2 del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, approvato con Deliberazione 25 ottobre 2018, n. 861, previa verifica da parte di apposita Commissione della conformità tecnica della fornitura offerta alle caratteristiche minime riportate al precedente art. 2.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata sulla base dei seguenti parametri:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) offerta economica (prezzo complessivo offerto) | max 30/100 punti |
| b) qualità della fornitura/servizio | max 70/100 punti |

osservando i seguenti criteri:

A) OFFERTA ECONOMICA **max 30/100** punti

Il punteggio massimo di **30 punti** sarà attribuito alla offerta economica più bassa presentata (importo complessivo della fornitura, sulla base del precedente art. 1).

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in misura inversamente proporzionale rispetto alla migliore offerta, secondo la seguente formula:

$$x = (Pm * 30) / Po$$

dove:

x = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

Pm = valore dell'offerta economica più bassa;

Po = offerta presa in considerazione

Le operazioni di calcolo per l'assegnazione dei punteggi saranno effettuate facendo riferimento alla seconda cifra decimale.

B) QUALITÀ DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO **max 70/100** punti

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico-qualitativo sarà effettuata collegialmente dai membri della Commissione Giudicatrice. Antecedentemente a tale valutazione, si precisa che la Commissione Giudicatrice accerterà la corrispondenza dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate al precedente art. 2, sulla scorta della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici. La Commissione provvederà a valutare l'offerta, in modo complessivo e unitario, sulla base degli elementi e parametri di seguito indicati.

Il punteggio inerente la **qualità dell'offerta tecnica** verrà assegnato sulla base degli elementi e dei parametri rappresentati nella sottostante tabella.

Procedura negoziata telematica su Piattaforma SinTel, ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Biometro Ottico Computerizzato e n. 1, comprensivo di servizio di assistenza e manutenzione full risk per un periodo di 24 mesi.

ELEMENTO			PARAMETRO			PUNTEGGIO	
n.	DESCRIZIONE	rif.	CRITERIO	DESCRIZIONE PARAMETRO	VALORE PARAMETRO	COEFFICIENTE	PESO
A	CARATTERISTICHE TECNICHE	Art. 2.1	Ponderale	Ergonomia	Caratteristiche ergonomiche, di manovrabilità e di facilità di utilizzo per gli operatori		10
			Ponderale	Prestazioni	Velocità di esecuzione degli esami, capacità di effettuare misurazioni, etc		15
			Ponderale		Gamma di funzioni/misurazioni/protocolli disponibili		20
			Ponderale		Possibilità di collegamento sonda a contatto per biometria a U/S		6
TOT PARAMETRO A							51
B	FORMAZIONE	Art. 3.1	Tabellare	Completezza della proposta formativa in termini di giornate (ore) formative per personale sanitario e personale tecnico	3 sessioni da 2 ore ciascuna per personale Sanitario e 3 sessioni da 2 ore ciascuna per personale Tecnico	1	2
					3 sessioni da 1 ora ciascuna per personale Sanitario e 3 sessioni da 1 ora ciascuna per personale Tecnico	0,75	
					2 sessioni da 2 ore ciascuna per personale Sanitario e 2 sessioni da 2 ore ciascuna per personale Tecnico	0,5	
					2 sessioni da 1 ora ciascuna per personale Sanitario e 2 sessioni da 1 ora ciascuna per personale Tecnico	0,25	
					1 sessioni da 2 ore per personale Sanitario e 1 sessioni da 2 ore per personale Tecnico	0	
		Art. 3.2	Tabellare	Disponibilità a eseguire, durante il periodo di garanzia (24 mesi), ulteriori giornate (in termini di ore) formative	maggiore di 10 ore	1	2
					da 7 a 9 ore	0,75	
					da 4 a 6 ore	0,5	
					da 1 a 3 ore	0,25	
					nessuna	0	
TOT PARAMETRO B							4
C	MANUTENZIONE	Art. 4	Tabellare	Tempo di intervento [ore solari]	minore di 4 h e 0 min	1	2
					da 4 h e 1 min a 5 h e 0 min	0,75	
					da 5 h e 1 min a 6 h e 0 min	0,5	
					da 6 h e 1 min a 7 h e 0 min	0,25	

Procedura negoziata telematica su Piattaforma SinTel, ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Biometro Ottico Computerizzato e n. 1, comprensivo di servizio di assistenza e manutenzione full risk per un periodo di 24 mesi.

				da 7 h e 1 min a 8 h e 0 min	0		
			Tabellare	Tempo di risoluzione guasto e tempo entro cui viene fornito "muletto" [ore lavorative]	minore di 12 h e 0 min	2	
					da 12 h e 1 min a 13 h e 0 min		0,75
					da 13 h e 1 min a 14 h e 0 min		0,5
					da 14 h e 1 min a 15 h e 0 min		0,25
					da 15 h e 1 min a 16 h e 0 min		0
			Tabellare	Giorni fermo macchina/anno [giorni solari]	minore di 8 gg	1	
					da 8 gg e 1 h a 9 gg		0,75
					da 9 gg e 1 h a 10 gg		0,5
					da 10 gg e 1 h a 11 gg		0,25
					da 11 gg e 1 h a 12 gg		0
			Tabellare	Numero tecnici dedicati all'assistenza delle apparecchiature offerte	maggiore di 8	1	
					da 7 a 8		0,75
					da 5 a 6		0,5
					da 3 a 4		0,25
					da 1 a 2		0
			Tabellare	Distanza sede centro di assistenza tecnica rispetto al P.O. di Garbagnate M.se sito in V.le Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)	minore 50 Km	1	
					da 51 Km a 100 Km		0,75
					da 101 Km a 150 Km		0,5
					da 151 Km a 200 Km		0,25
					maggiore di 201 Km		0
		Art. 4.1	Tabellare	Estensione periodo garanzia [mesi]	maggiore di 36 mesi	7	
					da 18 a 23 mesi		0,75
					da 12a 17 mesi		0,5
					da 6 a 11 mesi		0,25
					da 0 a 5 mesi		0
TOT PARAMETRO C						14	
D	IMPATTO AMBIENTALE	On/Off	Strategie adottate per la riduzione dell'impatto ambientale	Sistema di gestione ambientale certificato sulla base dello standard ISO 14001;	1	1	
				Sistema di gestione ambientale certificato sulla base del sistema EMAS;	1		
				Altrimenti;	0		
TOT PARAMETRO D						1	
GRAN TOT						70	

La valutazione afferente la “**QUALITÀ DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DI SERVIZI ACCESSORI**” verrà effettuata collegialmente da parte dei membri della Commissione Giudicatrice mediante l’attribuzione discrezionale per ogni singolo parametro dei suddetti elementi, di coefficienti

variabili tra “0” e “1”, in corrispondenza della performance minima o massima realizzata, secondo i criteri appresso indicati:

Coefficiente 0: in caso di “**inesistenza**”, emergente dalla documentazione prodotta, di elementi atti a consentire la valutazione del parametro considerato;

Coefficiente 0,25: in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di “**insufficienza**” del requisito richiesto;

Coefficiente 0,50 in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di “**sufficienza**” del requisito richiesto;

Coefficiente 0,60: in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di “**più che sufficienza**” del requisito richiesto;

Coefficiente 0,75: in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di “**discreta**” rispondenza del requisito offerto rispetto a quello richiesto;

Coefficiente 0,85: in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di “**buona**” rispondenza del requisito offerto rispetto a quello richiesto;

Coefficiente 1: in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato, da cui discenda un giudizio di “**ottima**” rispondenza del requisito offerto rispetto a quello richiesto;

La Commissione procederà, quindi, a trasformare i coefficienti assegnati in punteggi definitivi (moltiplicando il coefficiente attribuito per il punteggio massimo realizzabile nel parametro in esame). I punteggi di tutti gli elementi saranno poi sommati fino ad ottenere il punteggio totale

attribuito ad ogni concorrente per l'aspetto qualitativo nel suo complesso. Saranno ritenute idonee ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le offerte che avranno ottenuto, prima della riparametrazione, una votazione complessiva di almeno 35 punti su 70 complessivi. Pertanto le offerte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 35 punti prima della riparametrazione saranno considerate inidonee. Successivamente all'offerta che, in sede di valutazione qualitativa complessiva, avrà ottenuto il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 50 punti; i punteggi attribuiti alle offerte presentate dagli altri operatori economici saranno riparametrati mediante l'applicazione della seguente formula:

$y = (Qb*70)/Qo$ dove:

y = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

Qo = miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato;

Qb = punteggio tecnico-qualitativo assegnato all'operatore economico considerato

La Commissione si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere chiarimenti in ordine alle informazioni emergenti dalla documentazione correttamente prodotta, allo scopo di pervenire alla più attenta e completa analisi degli elementi oggetto di valutazione. Si dà evidenza che non saranno ammesse in alcun caso integrazioni della documentazione tecnica presentata in sede di gara inerente le caratteristiche tecnico-qualitative dei beni/servizi offerti. Saranno escluse dalla gara le offerte non pienamente rispondenti alle specifiche tecniche prescritte e richieste al precedente art. 2.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore economico che avrà ottenuto il più elevato punteggio derivante dalla somma del punteggio attribuito al prezzo e del punteggio complessivo attribuito alla qualità. Poiché l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'operatore economico aggiudicatario, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

Nessun compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per la redazione dell'offerta. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto sia per i depositi cauzionali provvisori che per quello definitivo. Si sottolinea che il prezzo offerto in sede di gara s'intende

comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel presente Documento, le quali costituiscono tutte obbligo contrattuale per l'operatore economico aggiudicatario.

Si precisa che:

- si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, previo giudizio di idoneità dei prodotti offerti e di congruità delle condizioni economiche offerte;
- l'A.S.S.T. altresì, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione del contratto è subordinata all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'operatore economico aggiudicatario, mentre la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività della deliberazione di aggiudicazione nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento. Con il fatto della presentazione dell'offerta, gli operatori economici offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme del presente Documento Unico di procedura.

ART. 23 – INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE DELLE OFFERTE

Sono da considerarsi inammissibili le offerte nelle ipotesi in cui si verifichi una delle cause di cui all'art. 59, comma 4, D.lgs. n. 50/2016:

- a) presentazione in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- d) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura; si precisa che dovrà essere rispettato ciascuno degli importi posti a base d'asta.

ASST Rhodense procederà all'esclusione del concorrente dalla gara se si verificherà anche una sola delle seguenti situazioni:

1. presentazione di offerte sottoposte a condizioni o riserve o comunque modificate rispetto alle condizioni poste a base della procedura;
2. presentazione di offerte espresse in modo indeterminato o incompleto o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di gara;
3. violazione delle disposizioni fissate all'interno della procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, D.Lgs. n. 50/2016, che dovesse eventualmente essere attivato;
4. mancata apposizione della firma digitale sulla documentazione tecnica e sull'offerta economica da parte di persona fisica abilitata ad impegnare l'operatore economico;
5. presenza nella documentazione amministrativa e tecnica, di riferimenti ai prezzi dell'offerta;
6. carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai soggetti offerenti, tale da non consentire la valutazione del progetto tecnico da parte della Commissione Giudicatrice;
7. violazione delle disposizioni contenute nel presente Documento in merito al rispetto di tempi e modalità di espletamento della eventuale sessione di presentazione e dimostrazione operativa;
8. verificarsi di una condizione dalla quale consegua, per disposizione di legge, l'esclusione del soggetto e dell'offerta dalla procedura di gara, ivi comprese condizioni che comportino la violazione dei principi di segretezza dell'offerta.

Fatte salve le cause di esclusione sancite per legge, in caso di altre situazioni non comprese tra quelle sopra elencate, non si procederà all'esclusione dalla gara, ma sarà avviato il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, già regolamentato all'interno dell'art. 21.1 del presente Documento. Resta inteso che, qualora il procedimento di soccorso istruttorio non si concluda positivamente nel rispetto dei termini e condizioni ivi disciplinate, l'amministrazione provvederà a sancire l'esclusione dalla presente procedura di gara dell'operatore economico inadempiente.

ART. 24 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara verrà esperita in conformità a quanto previsto dall'art. 23, 2.4 del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, da apposito Seggio di gara come di seguito descritto.

Dato il particolare momento di emergenza Covid 19, in considerazione delle misure e delle raccomandazioni per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, previste dal DPCM 8 marzo e seguenti, e stante l'utilizzo da parte di ASST Rhodense, di una Piattaforma Telematica Regionale (Sin-Tel) che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, si comunica, a tutti i partecipanti alla procedura di gara in argomento, che tutte le sedute pubbliche si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori, presso gli Uffici dell'U.O. Acquisti di ASST Rhodense, siti all'interno della nuova struttura del P.O. di Garbagnate Milanese, via Forlanini 95 -1° Piano.

Agli operatori economici partecipanti sarà data comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici, dell'elenco degli operatori economici concorrenti alla medesima procedura di gara. Tale comunicazione sarà fornita nella medesima data prevista per la seduta destinata all'apertura delle Buste Amministrative pervenute per la partecipazione alla gara, conseguentemente allo svolgimento di tale seduta.

Per le fasi di gara successive, i partecipanti legittimati riceveranno i verbali delle operazioni svolte dal seggio o dalla commissione giudicatrice con riferimento all'apertura dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica.

Eventuali informazioni, chiarimenti/integrazioni, ove previste, relativamente alla presente procedura saranno comunicate, avvalendosi della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SinTel.

1. Il Seggio di gara provvederà all'apertura della busta telematica contenente la "Documentazione amministrativa" il giorno _____ 2020, alle ore 14.00..

Fatto salvo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ex art. 83 D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici concorrenti la cui documentazione amministrativa risulti idonea saranno ammessi alle successive fasi di gara; ai restanti concorrenti sarà comunicata l'esclusione dalla stessa per mezzo della funzione di SinTel "Comunicazione della procedura", ai sensi dell'art. 76, D.Lgs. n. 50/2016.

2. La Commissione Giudicatrice procederà nel corso di una successiva seduta pubblica/privata, a seconda della normativa vigente al momento in materia di COVID-19 la cui data ed orario saranno comunicati ai concorrenti, con un preavviso minimo di 24 ore solari, all'apertura della busta telematica contenente la "Documentazione Tecnica", per la sola verifica della produzione dei documenti e relazioni espressamente prescritti nel presente Documento.
3. La Commissione Giudicatrice procederà, in sedute riservate, alla valutazione degli elementi qualitativi. Si ribadisce che la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi qualitativi solo ed esclusivamente per quelle offerte per le quali venga accertata la presenza dei requisiti essenziali di fornitura.
4. Successivamente, in data che verrà comunicata ai concorrenti, dopo che la Commissione Giudicatrice avrà terminato la valutazione qualitativa dell'offerta, si darà corso in seduta pubblica/privata, a seconda della normativa vigente al momento in materia di COVID-19, all'ultima fase di gara con l'apertura della documentazione contenente le offerte economiche. In tale seduta il Seggio di gara, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a ciascuna offerta concorrente, relativamente ai singoli elementi di valutazione tecnico-qualitativa, procederà all'apertura delle offerte economiche, dando lettura dell'importo complessivo di fornitura, al netto di Iva. Il Seggio di gara procederà all'attribuzione dei punteggi relativi al prezzo che, sommati ai punteggi attribuiti alla qualità con le modalità più avanti specificate, determineranno l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo l'avvio del sub procedimento di verifica della congruità dell'offerta. Il Presidente dichiarerà quindi chiusa la seduta pubblica/privata.
5. Nelle ipotesi di parità di punteggio complessivo tra due o più migliori offerte, sia in riferimento alla prima in graduatoria che alle offerte che seguono in graduatoria, l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato in ordine all'aspetto qualitativo. Durante le sedute pubbliche ogni osservazione e/o dichiarazione che l'operatore economico concorrente intendesse esprimere riguardo alle operazioni di gara, potrà essere messa a verbale solo se espressa dal titolare o rappresentante legale o da altra persona purché munita di apposita delega o procura che sarà acquisita agli atti; in mancanza di

delega o procura tali persone possono assistere alla gara senza possibilità di esprimere eventuali osservazioni da mettere a verbale.

La procedura in argomento, quindi, si articolerà nelle seguenti fasi:

- a) abilitazione alla gara dei concorrenti verifica della documentazione amministrativa presentata ed ammissione/esclusione alla procedura di gara di cui trattasi;
- b) apertura delle “buste elettroniche” contenenti la documentazione tecnica;
- c) espletamento dei lavori di valutazione dell’offerta sotto il profilo tecnico-qualitativo da parte della Commissione Giudicatrice appositamente nominata;
- d) apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, degli operatori economici le cui offerte siano state ritenute idonee alla verifica della documentazione tecnica; il sistema telematico, in automatico, procede alla individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tutte le indicazioni in ordine a data, ora e luogo di espletamento delle sedute pubbliche diverse dalla prima, saranno comunicate tramite, messaggio di posta elettronica gestito direttamente dalla Piattaforma Sintel, a tutti gli operatori economici concorrenti, con un preavviso minimo di 24 ore solari.

Il titolare o legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o altra persona munita di potere di rappresentanza generale o speciale, appositamente registrata sul sistema telematico, può prendere visione, in modalità telematica, delle risultanze delle sedute tenute dal Presidente del seggio di gara. Quanto sopra non preclude la possibilità Agli operatori interessati di assistere alle fasi di cui ai punti a), b), c) ed e) della gara, in quanto pubbliche.

L’aggiudicazione provvisoria verrà inoltre comunicata ai concorrenti tramite il Sistema.

ART. 25 - SESSIONE DI PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE OPERATIVA

Fermi restando elementi tecnico-qualitativi, di cui alla lettera B) “Qualità della fornitura e del servizio” del citato articolo 22, la Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di convocare ciascun operatore economico partecipante per l’effettuazione di una dimostrazione operativa (“demo”) dell’apparecchiatura oggetto della fornitura al fine della:

- ✓ verifica di quanto indicato nella documentazione tecnica presentata;

- ✓ valutazione dell'ergonomia della semplicità, facilità ed immediatezza di utilizzo della strumentazione (comprensiva di accessori);
- ✓ qualità dell'immagini acquisite;
- ✓ qualità del sistema offerto;
- ✓ completezza della dotazione offerta.

La sessione dimostrativa ha lo scopo di contribuire a fornire tutti gli elementi utili alla più puntuale conoscenza da parte della Commissione Giudicatrice degli aspetti qualitativi già indicati nella documentazione tecnica presentata ed oggetto di valutazione. L'ordine di convocazione ed effettuazione delle sedute di dimostrazione corrisponderà all'ordine inverso di presentazione delle offerte, in conformità all'elaborazione già effettuata dalla Piattaforma SinTel e resa nota in occasione della seduta pubblica/privata di accertamento delle offerte pervenute e di apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa. Il RUP provvederà a comunicare a ciascun operatore economico, con un preavviso minimo di 3 giorni solari:

- a) luogo, data ed ora di accesso ai locali aziendali per il deposito e l'allestimento dei beni oggetto di presentazione;
- b) luogo, data ed ora della seduta di dimostrazione dei prodotti oggetto di presentazione.

La comunicazione sarà inoltrata attraverso Piattaforma SinTel a ciascun operatore economico concorrente. Ciascun operatore dovrà consegnare e allestire la strumentazione nel rispetto delle indicazioni comunicate dall'Amministrazione. La dimostrazione operativa consisterà nell'utilizzo del sistema oggetto di gara durante esami ambulatoriali e, pertanto, si intende a carico dell'offerente la fornitura di tutto quanto necessario allo scopo.

Tutti i costi per il trasporto e installazione dell'apparecchiatura per la dimostrazione sono a carico dell'operatore economico offerente e nulla potrà essere chiesto ad ASST Rhodense a titolo di rimborso. Nel caso in cui l'operatore economico non ottemperi alle disposizioni previste dal presente Paragrafo inerenti:

- la presenza e l'espletamento dell'attività di presentazione in luogo, data e ora indicate dall'Amministrazione e comunicate con un preavviso ;
- la fornitura delle apparecchiature richieste;

Procedura negoziata telematica su Piattaforma SinTel, ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Biometro Ottico Computerizzato e n. 1, comprensivo di servizio di assistenza e manutenzione full risk per un periodo di 24 mesi.

la Commissione Giudicatrice non darà corso o interromperà la sessione di lavoro e ne darà comunicazione al RUP che provvederà a determinare l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara e a darne comunicazione allo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 76, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 26 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti relativamente alla partecipazione alla presente procedura possono essere presentate, avvalendosi della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SinTel e dovranno pervenire entro il termine perentorio delle **ore _____ del giorno _____ 2020.**

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali modifiche relative alla presente procedura saranno comunicate attraverso la medesima funzionalità.

f.to digitalmente

Il Responsabile U.O.C. Acquisti

Luca Baccaro

Il presente documento si intende specificamente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. con riferimento agli articoli 8, 10, 11.

Responsabile Unico del Procedimento: Luca Baccaro
Tel. 02994302475 e-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Incaricato dell'Istruttoria: Stella Lione/Maria Luisa Castoldi
Tel. 02994302184